Allegato "A" all'atto Rep.n.ro 24.387 Racc.n.ro 21.106

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA DELLA REGIONE MARCHE

Art. 1

Denominazione, personalità giuridica, sede

La Federazione Italiana della Caccia della Regione Marche, di seguito abbreviata in Federcaccia Marche, è un'associazione apartitica costituita dalle sezioni comunali, provinciali ed interprovinciali dei federcacciatori e dai loro soci. Essa ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi del DPR 10/02/2000 N. 361 e delle norme del codice civile ed ha sede presso una delle Sezioni Provinciali e Interprovinciali di Federcaccia Marche in conformità ai deliberati del proprio Consiglio Regionale. È associazione costituente la Federazione Italiana della Caccia in una con le altre Federazioni regionali.

ART.1BIS

Sono soci della Federazione Italiana della Caccia della Regione Marche coloro che sottoscrivono le varie tipologie di tessera della Federazione Italiana della Caccia mediante tesseramento annuale.

Il vincolo di associazione si costituisce con il versamento della quota associativa con copertura assicurativa per perseguire i fini istituzionali.

La quota associativa è intrasmissibile; il mancato rinnovo annuale della tessera associativa è causa di decadenza dalla qualità di socio.

Tutti i soci godono di uguali diritti e doveri e partecipano alle attività dell'Associazione con piena parità.

Art. 2

Fini istituzionali

2.1 La Federcaccia Marche elabora studi, progetti e programmi per la gestione del territorio e della fauna selvatica, per la loro conoscenza, per l'educazione e conservazione ambientale, per lo svolgimento dell'attività venatoria e di quella sportiva ad essa connessa.

2.2 La Federcaccia Marche provvede, in particolare, all'organizzazione dei federcacciatori, alla difesa dei loro diritti e alla salvaguardia dei loro interessi.

2.3 La Federcaccia Marche, in relazione a tali fini, provvede, tra l'altro, al coordinamento delle iniziative delle Sezioni Provinciali e Interprovinciali e delle proposte per i calendari venatori al fine di armonizzare l'esercizio della caccia nelle province della regione e con le regioni limitrofe nei limiti delle possibilità.

2.4 La Federcaccia Marche sviluppa, altresì, iniziative di carattere ecologico e ambientale e di protezione civile quali l'azione antincendio, la prevenzione e repressione del bracconaggio, la vigilanza sulle acque interne, sia attraverso la

struttura associativa propria, sia attraverso la collaborazione con associazioni agricole, ambientaliste ed altre.
2.5 La Federcaccia Marche concorre, per quanto in sua facoltà e competenza, al perseguimento dei fini previsti dall'articolo 2 dello Statuto della Federazione Italiana della Caccia e per tale ragione i suoi soci sono tenuti ad osservare, oltre alle norme del presente statuto, anche quelle contenute nello statuto della Federazione nazionale, nonché i relativi regolamenti e le disposizioni contenute nelle delibere adottate dai competenti Organi federali.

Art. 3

Organizzazione

3.1 Sono organi di Federcaccia Marche:
- l'Assemblea Regionale;
- il Presidente;
- il Consiglio Regionale;
- la Giunta.

3.2 Sono organi di giustizia e di controllo:
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

3.3 Sono organi territoriali:
- il Giudice sportivo;
- le sezioni provinciali e interprovinciali;
- le sezioni comunali.

Art. 4

Assemblea Regionale

4.1 L'Assemblea è costituita dai Presidenti Provinciali e Interprovinciali, dai delegati designati dai Consigli Direttivi delle Sezioni Provinciali ed Interprovinciali, in numero indicato dai Regolamento di attuazione. Nel caso di impedimento i Presidenti provinciali ed interprovinciali possono farsi rappresentare da un Vicepresidente all'uopo delegato per iscritto.
4.2 Ogni Consiglio Provinciale ed Interprovinciale deve procedere altresì alla nomina dei delegati supplenti che subentrano agli effettivi in caso di impedimento.
4.3 L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente della Federazione o dal suo sostituto:
a) in via ordinaria ogni anno con preavviso di almeno quindici giorni;
b) in via straordinaria con analogo preavviso, quando il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia richiesta la metà più uno dei Consigli Regionali;
c) l' Assemblea Regionale sia ordinaria che straordinaria sono convocate mediante lettera raccomandata, pec o mail.
4.4 L'Assemblea Regionale deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo e almeno un'ora dopo, è validamente costituita con la presenza

di qualsiasi numero degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando riportino l'approvazione di almeno la metà più uno dei presenti.
4.5 L'Assemblea Regionale elegge per acclamazione il Presidente dell'Assemblea.
4.6 La Commissione elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti, designati dal Consiglio Regionale nella riunione in cui viene deliberata la data di convocazione dell'Assemblea, svolge funzioni di verifica dei poteri, di controllo sull'ammissibilità delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni di voto e di risoluzione delle controversie concernenti le operazioni stesse.
4.7 L'Assemblea Regionale ha il compito di provvedere:
a) all'approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo entro il mese di giugno;
b) all'elezione del Presidente;
c) all'elezione del Vicepresidente;
d) all'elezione dei componenti elettivi del Consiglio Regionale;
e) all'elezione del Collegio dei probiviri;
f) all'elezione di tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei conti;
g) all'approvazione o adozione della relazione programmatica concernente gli indirizzi di politica faunistico-venatoria e ambientale;
h) alle modifiche – in seduta straordinaria – del presente statuto.
4.8 Le elezioni si effettuano a scrutinio segreto.
4.9 Le votazioni sono effettuate con voto singolo e senza possibilità di delega.
4.10 Partecipano all'Assemblea Regionale con il solo diritto di parola i Componenti il Consiglio Nazionale della Federazione Italiana della Caccia.

Art. 5

Presidente di Federcaccia Marche

Il Presidente deve essere un cittadino-cacciatore avente residenza venatoria in un ATC delle Marche e dura in carica un quinquennio (5 anni).
Il presidente può essere rieletto senza limite di mandato.
5.2 Ha la rappresentanza legale di Federcaccia Marche e ne firma gli atti.
5.3 Convoca e presiede il Consiglio Regionale.
5.4 Dà attuazione ai deliberati degli Organi Collegiali ed è responsabile nei confronti dell'Assemblea Regionale del perseguimento dei fini statutari.
5.5 Può adottare deliberazioni in via di urgenza, sentita la Giunta Regionale, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili, da sottoporre, per la ratifica, agli organi collegiali competenti nella prima riunione utile.

5.6 Nell'ipotesi di dimissioni – delle quali prende atto il Consiglio Regionale – il Presidente continua a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto e deve convocare l'Assemblea entro sessanta giorni. Le elezioni dovranno svolgersi entro i trenta giorni successivi.
5.7 In caso di impedimento definitivo del Presidente, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vicepresidente più anziano di carica ovvero, in caso di parità, dal più anziano di età che deve svolgere altresì gli adempimenti elettivi secondo le modalità di cui al precedente comma.
5.8 Il presidente per essere eletto deve essere tesserato della Federazione da almeno 5 anni.

Art. 6

Vicepresidenti di Federcaccia Marche

6.1 Esercitano i poteri espressamente delegati dal Presidente.
6.2 II Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo o di assenza. L'esercizio del potere di firma costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 7

Consiglio Regionale

7.1 Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali e Interprovinciali, e da un numero di Consiglieri stabilito dal Consiglio Regionale nella riunione che indice l'Assemblea Regionale per le elezioni degli organi federali. Partecipano alla riunione del Consiglio con il solo diritto di parola i componenti il Consiglio Nazionale della Federazione Italiana della Caccia. I consiglieri eletti dall'Assemblea durano in carica un quinquennio. Il Presidente provinciale o Interprovinciale può delegare per ragioni di necessità un Vicepresidente per i lavori del Consiglio Regionale.
7.2 Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno;
qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta e motivata un terzo dei suoi componenti.
7.3 Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. Il diritto di voto non è delegabile e in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
7.4 Di ogni riunione il Segretario o un suo delegato, redige verbale che viene sottoscritto anche dal Presidente.
7.5 Il Consiglio Regionale provvede:
a) alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi;
b) all'approvazione del Regolamento di attuazione e di quello di amministrazione e contabilità e relative modificazioni;
c) alla predisposizione della relazione politico-programmatica da presentare all'Assemblea Regionale convocata per l'approvazione del bilancio preventivo;

d) all'elezione del Segretario Regionale, su indicazione del Presidente, fra i soci di Federcaccia Marche.
7.6 I Consiglieri che, salvo giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.
7.7 Alla sostituzione dei Consiglieri elettivi che durante il mandato cessano dalla carica per qualsiasi motivo, si provvede con cooptazioni che dovranno espletarsi in occasione della prima riunione utile del Consiglio Regionale su designazione della Sezione Provinciale ed Interprovinciale di appartenenza.
7.8 Se viene meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio Regionale decade automaticamente. Per l'ordinaria amministrazione rimane in carica il Presidente il quale dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro sessanta giorni, nominando la Commissione elettorale. L'Assemblea dovrà svolgersi entro i trenta giorni successivi.
7.9 Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile del Consiglio Regionale, sono responsabili anche solidalmente coloro che li hanno posti in essere.
7.10 Qualora gli organi statutari di una Sezione Provinciale o Interprovinciale vengano a trovarsi per qualsiasi causa nell'impossibilità di deliberare, ovvero abbiano compiuto gravi violazioni delle norme statutarie e/o dei regolamenti, ovvero abbiano posto in essere azioni e/o omissioni lesive degli interessi e delle finalità perseguite dalla Federazione Italiana della Caccia, il Consiglio Regionale ne procede allo scioglimento ed alla nomina di un Commissario che provvede alla gestione ordinaria ed agli atti urgenti ed indifferibili e che, nel termine di tre mesi, indice nuove elezioni. Avverso tale provvedimento va presentato ricorso entro 10 (dieci) giorni al Collegio dei Probiviri Regionali che decide in via definitiva.

7.BIS

Giunta

La Giunta è organo collegiale composto dal Presidente Regionale, dai Vice Presidenti e dal Segretario Regionale. E' competente esclusivamente ove convocato dal presidente della Associazione FEDERCACCIA MARCHE per le questioni di cui all'art. 5.5 del presente statuto e delibera, senza indugio, a maggioranza dei suoi componenti.
Viene convocato dal presidente della Associazione FEDERCACCIA MARCHE mediante lettera raccomandata, pec o mail da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.
Il voto si esprime in modo palese e non è delegabile; in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente Regionale che funge, altresì, da presidente della giunta.

Art. 8

Collegio dei Probiviri Regionali

8.1 Il Collegio dei probiviri, composto da tre membri effetti-

vi e tre supplenti, i quali durano in carica per il quinquennio, elegge nel proprio ambito, mediante elezione segreta, il Presidente.
8.2 Il Collegio ha sede nella stessa Sezione Provinciale o Interprovinciale in cui il Consiglio Regionale ha posto la sede di Federcaccia Marche. Decide sulle controversie insorte fra gli Organi di Federcaccia Marche, fra questi e le Sezioni Provinciali ed Interprovinciali e/o fra queste ultime e le Sezioni Comunali e sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti federali, con esclusione della sfera di attribuzione relativa alla materia sportiva.
8.3 Il Collegio decide altresì in via definitiva ed inappellabile sui ricorsi avverso le decisioni dei collegi dei probiviri delle Sezioni Provinciali ed Interprovinciali di cui è stato investito.
8.4 Il Collegio giudica d'ufficio, esclusivamente per i dirigenti federali, su iniziativa del Consiglio Regionale. Pubblica le proprie deliberazioni entro sessanta giorni dal ricevimento delle pratiche, sentiti gli interessati. Il Segretario regionale cura l'esecuzione di tali decisioni.

Art. 9

Collegio dei Revisori dei Conti regionali

9.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio elegge nel proprio ambito il Presidente nella prima riunione utile.
9.2 Il Collegio resta in carica per l'intero quinquennio e non decade qualora per qualsiasi motivo sia venuto a decadere il Consiglio Regionale.
9.3 Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.
9.4 Di ciascuna verifica viene redatta relazione su apposito registro vidimato dal Presidente Regionale, e se nel caso dal notaio o dal registro delle imprese.
9.5 I Revisori partecipano alle riunioni di tutti gli organi deliberanti.
9.6 I Revisori dei Conti nonché gli organi di giustizia Regionali, non possono ricoprire altro incarico nella Federcaccia Marche salvo deroghe approvate dal Consiglio Regionale.

Art. 10

Giudice Sportivo

10.1 II Giudice sportivo e un supplente sono nominati dal Consiglio Regionale e durano in carica per il quinquennio salvo revoca per giusta causa.
10.2 II Giudice sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni in materia sportiva sottoposte al suo giudizio.
10.3 Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso ricorso alla Commissione federale di appello. Le procedure sono stabilite dal Regolamento di giustizia sportiva.

Art. 11

Patrimonio e bilancio

11.1 II patrimonio di Federcaccia Marche è costituto dai beni mobili ed immobili acquisiti, risultanti dai bilanci e dagli inventari.
11.2 I beni costituenti tale patrimonio, previa delibera del Consiglio Regionale, possono essere ceduti anche in uso gratuito o comodato alle sezioni provinciali, interprovinciali e comunali.
11.3 Le entrate finanziarie di Federcaccia Marche sono costituite dalla quota della tessera federale di propria competenza, da contributi, da donazioni e lasciti.
11.4 La gestione finanziaria ed il bilancio di Federcaccia Marche sono disciplinati da apposito regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Consiglio Regionale.

Art. 12

Sezioni Provinciali ed Interprovinciali

12.1 Le Sezioni provinciali hanno sede nel capoluogo di ogni provincia. Le sezioni interprovinciali hanno sede nel luogo deliberato dal Consiglio Direttivo interprovinciale.
12.2 Le Sezioni svolgono nel territorio di loro giurisdizione i compiti connessi ai fini istituzionali della Federazione italiana della Caccia e di Federcaccia Marche.
12.3 Le Sezioni provvedono altresì:
a) alla difesa dei diritti dei cacciatori, alla tutela e alla salvaguardia dei loro interessi;
b) all'educazione venatoria e alla preparazione venatoria tecnico-culturale degli iscritti e aspiranti cacciatori della provincia, avendo soprattutto cura di formare dirigenti qualificati per la gestione sociale del territorio per faunistico-venatori, e organizzare corsi per la formazione di Guardie Volontarie;
c) ad iniziative a carattere culturale, ricreativo e propagandistico;
d) all'organizzazione di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile, in particolare con funzioni di antincendio, di vigilanza sulle acque interne e di antibracconaggio;
e) alla promozione, coordinamento e controllo dell'attività delle sezioni e sottosezioni comunali;
f) alla organizzazione di mostre, concorsi e altre iniziative a carattere ecologico, agonistico-sportivo, venatorio e cinofilo.
12.4 Le sessioni provinciali o interprovinciali ed i loro delegati possono esercitare il diritto di voto in seno all'assemblea regionale qualora le rispettive sezioni abbiano effettuato il versamento alla Federazione regionale della quota spettante sulle tessere associative, nel rispetto delle modalità e tempi stabiliti dal Consiglio Regionale, salvo piani finanziari, approvati dallo stesso.

Art. 13

Organi delle Sezioni provinciali e interprovinciali

13.1 Sono organi delle Sezioni:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

13.2 Sono organi periferici delle Sezioni provinciali e interprovinciali le sezioni e sottosezioni comunali.

Art. 14

Assemblea provinciale e interprovinciale

14.1 L'Assemblea provinciale ed interprovinciale è costituita dai Presidenti delle sezioni comunali i quali votano per rappresentanza, disponendo di un numero di voti pari al numero dei soci da ciascuno di essi rappresentato. In caso d'impedimento i Presidenti delle sezioni comunali possono farsi rappresentare da altro componente del Consiglio direttivo comunale delegato per iscritto.

14.2 Intervengono altresì all'Assemblea senza diritto di voto, il Presidente Regionale o un suo delegato, i Consiglieri provinciali ed interprovinciali, i Revisori dei Conti provinciali ed interprovinciali, i Commissari straordinari ed i Presidenti delle Associazioni settoriali provinciali ed interprovinciali.

14.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente provinciale o interprovinciale, previa delibera del Consiglio direttivo, in via ordinaria una volta all'anno.

14.4 L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando venga richiesto, con motivata istanza, firmata individualmente da Presidenti di Sezione comunale, che rappresentino almeno un terzo degli iscritti nella provincia.

14.5 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fissata in prima o seconda convocazione. In prima convocazione essa è validamente costituita con la presenza dei presidenti rappresentanti almeno la metà più uno degli iscritti nella provincia. In seconda convocazione da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima ad un'ora di distanza, l'Assemblea è costituita validamente con qualsiasi numero di Presidenti Comunali.

14.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando riportino l'approvazione, per rappresentanza, di almeno la metà più uno dei rappresentanti in Assemblea.

14.7 L'Assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data stabilita, con lettera raccomandata, pec o mail.

14.8 Partecipano ai lavori dell'assemblea provinciale ed interprovinciale, con il solo diritto di parola, il Presidente Regionale e i Consiglieri Nazionali.

Art. 15

Consiglio direttivo e Giunta esecutiva delle Sezioni provin-

ciali ed interprovinciali

15.1 Le Sezioni sono rette da un Consiglio direttivo composto da almeno nove membri effettivi eletti ai sensi del successivo articolo 19 e che durano in carica per il quinquennio. Il Consiglio direttivo elegge, nel proprio ambito, con votazione segreta, il Presidente, uno o più Vicepresidenti ed il Segretario della Sezione, il quale espleta anche compiti di tesoriere. Alle sedute del Consiglio, assistono, senza diritto di voto, i presidenti delle associazioni settoriali provinciali ed interprovinciale, il Presidente Regionale o un suo delegato.

15.2 La Giunta esecutiva provinciale ed interprovinciale è composta dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti, dal Segretario e da almeno due membri eletti dal Consiglio direttivo nel suo ambito. La Giunta assicura l'espletamento delle competenze delegate dal Consiglio.

15.3 II Segretario della Sezione coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta, che sottoscrive insieme al Presidente.

Art. 16

Presidenti delle Sezioni provinciali ed interprovinciali

16.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Sezione. Convoca e presiede l'Assemblea, Consiglio direttivo e la Giunta, curando l'esecuzione delle delibere.

16.2 Il Presidente è responsabile del funzionamento della Sezione unitamente al Consiglio direttivo.

16.3 Le funzioni vicarie sono di competenza del Vicepresidente più anziano di carica; in caso di parità di carica, del più anziano di età. In caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Consiglio direttivo procede entro trenta giorni a nuove elezioni.

Art. 17

Collegio dei Revisori dei conti delle Sezioni provinciali ed interprovinciali

17.1 In occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo provinciale ed interprovinciale, si provvede alla elezione del Collegio dei Revisori dei conti composto da almeno tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci. Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità. Di ogni revisione viene redatta relazione su apposito registro, vidimato dal Presidente della Sezione provinciale o interprovinciale o dal notaio, o dal registro delle imprese del Tribunale.

17.2 I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

17.3 Il Collegio resta in carica per l'intero quinquennio e non decade qualora per qualsiasi motivo sia venuto a mancare il Consiglio Direttivo provinciale o Interprovinciale.

Art. 18

Collegio dei Probiviri provinciale ed interprovinciale

18.1 In occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo provinciale ed interprovinciale, si provvede alla elezione del Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, effetto tra persone di specchiata moralità, residenti in un Comune della Provincia. Il Collegio elegge nel proprio seno, mediante votazione segreta, il Presidente. In caso di impedimento del Presidente il Collegio é presieduto dal componente più anziano di età.

18.2 II Collegio dei Probiviri delle Sezioni giudica, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Collegi dei Probiviri comunali e decide altresì inappellabilmente sulle controversie tra i soci.

18.3 Il Collegio dei Probiviri giudica, in prima istanza, sulle controversie fra le sezioni comunali, fra queste e la Sezione Provinciale e interprovinciale e su quelle fra soci e dirigenti della Sezione Provinciale ed Interprovinciale.

18.4 Il Collegio dei Probiviri giudica in via definitiva sui ricorsi relativi alle elezioni di tutti i dirigenti a livello comunale e sull'elezione del Consiglio dei revisori dei conti.

18.5 ll Collegio dei Probiviri giudica in prima istanza sui ricorsi avverso l'elezione dei dirigenti provinciali ed interprovinciali.

18.6 Eventuali controversie sull'elezione del Collegio dei Probiviri provinciale ed interprovinciale sono di competenza del Consiglio dei Probiviri regionale.

18.7 Il Collegio adotta le proprie decisioni entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, sentiti gli interessati. Il Segretario della Sezione provinciale ed interprovinciale cura l'esecuzione di tali decisioni.

18.8 I Revisori dei Conti nonché gli organi di giustizia Provinciali ed Interprovinciali non possono ricoprire altri incarichi nella Federcaccia Marche, salvo deroghe approvate dal Consiglio Regionale.

Art. 19

Disposizioni concernenti le Assemblee provinciali ed interprovinciali e compiti delle medesime

19.1 Le Assemblee delle Sezioni provinciali ed interprovinciali vengono convocate in via ordinaria dal Presidente della Sezione stessa almeno una volta all'anno entro la fine di giugno per l'approvazione dei bilanci.

19.2 Le Assemblee deliberano sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno o su quelli sopravvenuti, urgenti e indifferibili.

Esse provvedono:

a) ad approvare i bilanci preventivo e consuntivo, redatti secondo le modalità contenute nel Regolamento di amministrazione e contabilità e la relazione tecnico-morale-finanziaria da trasmettere al Consiglio regionale nei termini prescritti;

b) ad eleggere i membri del Consiglio direttivo, del Collegio

dei Revisori e dei Collegio dei Probiviri;
c) a determinare le direttive per il coordinamento delle attività delle sezioni comunali.
19.3 Il Consiglio direttivo, all'atto della convocazione dell'Assemblea elettiva, nomina la commissione elettorale e determina il numero dei componenti il Consiglio direttivo. I membri della Commissione elettorale non hanno diritto di voto.

Art. 20

Compiti dei Consigli direttivi e della Giunta esecutiva delle Sezioni provinciali ed interprovinciali

20.1 Il Consiglio direttivo gestisce la Sezione provinciale ed interprovinciale nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti. Il Consiglio direttivo decide sulle questioni di indirizzo e di programma attinenti l'attività della Sezione e redige i bilanci da sottoporre all'Assemblea.
20.2 Il Consiglio direttivo provvede alla designazione dei rappresentanti negli organismi venatori e ambientali di interesse provinciale o interprovinciale nonché alla designazione dei delegati all'assemblea Regionale.
20.3 II Consiglio direttivo coordina e indirizza l'attività delle sezioni comunali e in particolare attua le direttive deliberate dall'Assemblea provinciale o interprovinciale.
20.4 Le riunioni del Consiglio direttivo si tengono almeno una volta ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
20.5 Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo adotta le deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto di chi presiede.
20.6 Un terzo dei Consiglieri può chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo con richiesta motivata e previa presentazione dell'ordine del giorno. I Consiglieri che, salvo giustificato motivo, non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica.
20.7 Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica, si provvede mediante surrogazione con il primo dei non eletti ovvero, in mancanza, con elezioni parziali che dovranno essere espletate nella prima Assemblea utile.
20.8 Se viene meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo decade automaticamente. Per l'ordinaria amministrazione resta in carica il Presidente che dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro sessanta giorni, nominando la Commissione elettorale. L'Assemblea dovrà essere tenuta entro i trenta giorni successivi.
20.9 La Giunta provinciale ed interprovinciale svolge le funzioni delegate al Consiglio Direttivo per determinate materie e in caso di estrema urgenza può deliberare, salvo ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.
20.10 Qualora gli organi statutari di una Sezione Comunale

vengano a trovarsi per qualsiasi causa nell'impossibilità di deliberare, ovvero abbiano compiuto gravi violazioni delle norme statutarie e/o dei regolamenti, ovvero abbiano posto in essere azioni e/o omissioni lesive degli interessi e delle finalità perseguite dalla Federazione Italiana della Caccia, il Consiglio Provinciale ne procede allo scioglimento ed alla nomina di un Commissario che provvede alla gestione ordinaria ed agli atti urgenti ed indifferibili e che, nel termine di tre mesi, indice nuove elezioni.
Avverso tale provvedimento va presentato ricorso entro 10 (dieci) giorni al Consiglio Regionale.

Art. 21

Autonomia e responsabilità gestionali delle Sezioni provinciali ed interprovinciali per l'attività venatoria

21.1 Le Sezioni godono di autonomia patrimoniale, gestionale, amministrativa, contabile, fiscale e di bilancio, limitatamente alle attività previste della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per le associazioni venatorie.
21.2 Il patrimonio delle Sezioni è costituito dai beni acquisiti, da contabilizzarsi nell'inventario e nel conto consuntivo. Chi cessa di far parte, per qualunque motivo, delle Sezioni Comunali che fanno capo alle Sezioni provinciali ed interprovinciali non ha alcun diritto sul patrimonio sezionale.
21.3 La Sezione provinciale ed interprovinciale ha distinti bilanci, preventivo e consuntivo, e formula una relazione annuale sull'andamento della gestione e sui programmi di attività, sottoscritta dal Presidente, insieme ad una relazione deliberata dal Collegio dei Revisori. Le modalità di gestione di cassa debbono uniformarsi ai principi del Regolamento di amministrazione e contabilità.
21.4 Delle obbligazioni contratte dalla Sezione provinciale ed interprovinciale risponde unicamente la stessa con il proprio patrimonio, fermo restando la competenza e la responsabilità degli organi collegiali della Sezione.
21.5 Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile della Sezione sono responsabili anche solidalmente coloro che li hanno posti in essere.
21.6 Nel caso in cui gli organi della Sezione provinciale ed interprovinciale deliberino il passaggio ad altra associazione venatoria ogni bene e risorsa economica-patrimoniale della Sezione diverrà di proprietà della Federcaccia regionale.
21.7 La Sezione Provinciale o Interprovinciale ogni anno deve inviare il Bilancio Preventivo e Consuntivo alla Federcaccia Marche.

Art. 22

Attività agonistico-sportivo-venatoria delle Sezioni Provinciali ed Interprovinciali.

22.1 Le Sezioni possono svolgere ogni attività agonistico sportiva ritenuta utile al perseguimento dei fini istituzionali.

22.2 Le Sezioni possono, altresì, promuovere, regolamentare e giudicare competizioni sportivo-amatoriali per discipline agonistiche la cui titolarità appartenga a federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
22.3 Le entrate e le uscite relative a tali attività saranno contabilizzate nel bilancio della Sezione.

Art. 23

Sezioni Comunali

23.1 Le Sezioni comunali hanno sede nei comuni della provincia e sono formate dai soci.
23.2 Ove particolari situazioni locali lo richiedono possono essere costituite dal consiglio Direttivo della Sezione provinciale ed interprovinciale, che ne stabilirà la denominazione, più sezioni comunali.
23.3 E' in facoltà dei soci di due o più comuni confinanti di deliberare, in separate assemblee, la costituzione di un'unica Sezione con il nome dei vari comuni. Tale delibera può essere assunta previo consenso del Consiglio Direttivo provinciale ed interprovinciale.
23.4 Le Sezioni comunali svolgono, nel proprio territorio, i compiti loro assegnati da leggi e relativi regolamenti, dalle decisioni assunte dagli Organi provinciali e regionali di Federcaccia Marche e collaborano fra loro per il raggiungimento dei fini associativi.
23.5 In particolare le sezioni comunali provvedono:
a) in collaborazione fra loro e con la Sezione provinciale ed interprovinciale, alla educazione venatoria e alla difesa dei soci;
b) la promozione di iniziative, in seno agli ambiti territoriali di caccia, volte alla tutela dell'ambiente e all'incremento del patrimonio faunistico e al mantenimento degli equilibri biologici fra le varie specie di fauna selvatica;
c) alla prevenzione e repressione del bracconaggio;
d) alla tenuta dell'elenco annuale dei soci;
e) alla riunione in assemblea dei propri iscritti;
f) a collaborare con gli Organi dell'associazione per iniziative di carattere provinciale e regionale;
g) alla organizzazione di mostre, concorsi ed altre iniziative di carattere venatorio, cinofilo, sportivo ed ecologico, culturali, ricreative e fornitura di beni e servizi a favore dei soci;
h) allo sviluppo e al mantenimento di rapporti con associazioni, circoli e gruppi costituitisi per finalità analoghe o affini a quelle del mondo venatorio;
i) all'organizzazione di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile in particolare con funzioni antincendio e vigilanza sulle acque interne.

Art. 24

Organi della Sezione Comunale

24.1 Sono Organi della Sezione Comunale:

a) l'Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio direttivo;
d) il Segretario Tesoriere;
e) il Collegio dei Probiviri (nelle Sezioni aventi 200 o più soci e in tutti i casi ove deliberato dall'Assemblea);
f) il Collegio dei Revisori (nelle Sezioni aventi 200 o più soci e in tutti i casi ove deliberato dall'Assemblea);
g) la Giunta Esecutiva (ove l'Assemblea ritenga opportuno istituirla).
24.2 Tutte le cariche sociali durano fino all'esaurimento del quinquennio in cui hanno avuto luogo e sono onorifiche. La Sezione non può conferire ai titolari di dette cariche ruoli retribuiti né contrarre con essi rapporti di lavoro subordinato o autonomo. La qualifica di membro del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori, è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

Art. 25

Assemblee comunali

25.1 Le Assemblee Comunali sono formate dai soci delle Sezioni Comunali.
25.2 L'Assemblea è l'organo sovrano della Sezione che provvede:
alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva se esistente; alla fissazione del numero dei consiglieri per il rinnovo delle cariche sociali;
alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori, ove previsto;
a stabilire gli indirizzi generali di gestione dell'attività sociale;
- alla approvazione del Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo;
- alle delibere sullo scioglimento, la fusione, incorporazione e cambio della denominazione sociale.
25.3 L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo, entro il 28 febbraio, per deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo, e ratificare la misura della quota sociale maggiorata se deliberata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qual volta sia necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata con indicazione degli argomenti da porsi all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei soci della Sezione. Le Assemblee sono convocate mediante preavviso di almeno 10 giorni. L'annuncio deve essere ampiamente pubblicizzato e rimanere affisso per tutto il periodo di tempo precedente l'Assemblea, nella sede sociale. L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. I soci hanno diritto, nelle 24 ore immediatamente precedenti l'Assem-

blea, di prendere visione, nel luogo e ora indicati nell'avviso di convocazione, di tutti gli atti e documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea è fissata in prima e seconda convocazione. Fra le due convocazioni deve intercorrere almeno un'ora. In prima convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo dei soci della sezione. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Il Presidente della Sezione, constatata la validità della costituzione della Assemblea, invita la stessa a nominare il Presidente. Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti.
25.4 I partecipanti alle Assemblee comunali votano personalmente. Non è ammessa la delega.

Art. 26

Elezione alle cariche sociali

26.1 Il Consiglio provvede all'indizione delle elezioni nominando una Commissione elettorale di tre membri che espleta le funzioni di verifica poteri, di ammissibilità delle liste o delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni elettorali, di risoluzione di eventuali controversie e di proclamazione dei risultati.
26.2 I componenti della Commissione elettorale non sono eleggibili ad alcuna carica nell'Assemblea in cui hanno svolto tale funzione.
26.3 Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di soci fissato dal Consiglio Direttivo nella seduta che indice le elezioni. Tali liste dovranno essere firmate dai presentatori con l'indicazione del rispettivo indirizzo e del numero della tessera federale in vigore. Le liste dovranno pervenire alla sezione almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per le votazioni e dovranno essere subito affisse in sede e restare esposte nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni.
26.4 É vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nella sala del seggio durante lo svolgimento delle operazioni di voto.
26.5 Le elezioni avvengono mediante votazione segreta espressa su liste le quali debbano contenere un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire. Se viene presentata una sola lista risulteranno eletti i candidati della lista che avranno riportato il maggior numero di voti. Se vengono presentate due o più liste risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, anche se in liste diverse.
26.6 E' ammessa la cancellazione della lista di uno o più candidati e l'aggiunta di altri nominativi, purché corrispondenti a soci della Sezione che siano eleggibili ai sensi dell'art.
27. Se, nei termini in modi previsti dal presente Statuto non viene presentata alcuna lista, la votazione avviene su schede in bianco, distribuite dalla Commissione elettorale a ciascun

iscritto. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
26.7 Le candidature al Collegio dei Probiviri e al Collegio dei Revisori possono essere presentate anche nel corso dell'Assemblea da almeno due soci. Avverso la decisione della Commissione elettorale sulle contestazioni sorte in sede di verifica poteri o su qualunque altra contestazione sulla regolarità delle votazioni, ivi compreso l'esito delle stesse, è consentito reclamo motivato alla Sezione Provinciale o interprovinciale della Federcaccia. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione scritta e succintamente motivato prima della chiusura dell'assemblea e deve essere presentato entro 3 giorni dall'Assemblea medesima. La Sezione Provinciale ed interprovinciale delibera in merito al reclamo, sentite le parti, entro 15 giorni dal ricevimento.

Art. 27

Requisiti per l'elezione alle cariche sociali

27.1 Per essere eletti alle cariche sociali i soci devono:
a) avere un'anzianità associativa negli ultimi due anni del mandato di almeno due anni continuativi o essere soci fin dal momento della costituzione della Sezione;
b) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitto doloso salvo che non sia avvenuta la riabilitazione;
c) non avere riportato condanne o sanzioni amministrative per gravi violazioni delle leggi sulla caccia. La gravità delle violazioni è valutata con giudizio insindacabile dal Collegio dei Probiviri;
d) non essere stati sottoposti a sanzioni disciplinari da parte della F.I.d.C. e di associazioni ad essa affiliate che abbiano comportato squalifiche o inibizioni superiori a quattro anni negli ultimi 5 anni.

Art. 28

Il Presidente

28.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione, presiede il Consiglio Direttivo e lo convoca. Attua le delibere del Consiglio Direttivo e adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio Direttivo (o della Giunta Esecutiva) nella prima riunione utile.
28.2 I1 Vicepresidente più anziano di età sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.
28.3 In caso di dimissioni, impedimento permanete o decadenza del Presidente o del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvede alla immediata elezione del nuovo Presidente o Vicepresidente.
28.4 L'Assemblea può eleggere per acclamazione a Presidente onorano chi abbia acquisito rilevanti benemerenze nello sport della caccia e nella attuazione dei fini istituzionali della Federazione.
28.5 Il Presidente onorario partecipa a titolo consultivo alle

sedute del Consiglio Direttiva.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo

29.1 Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 26.
29.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino all'esaurimento del quinquennio nel corso del quale sono stati eletti e sono rieleggibili.
29.3 Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge a scrutinio segreto fra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vicepresidenti e il Segretario Tesoriere.
29.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all'anno su convocazione del Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri più il Presidente. La convocazione deve essere effettuata con mezzi idonei e almeno 7 giorni prima della data fissata per riunione salvo motivi di eccezionale urgenza e salvo l'ipotesi di presenza totale.
29.5 II Consiglio Direttivo si riunisce inoltre ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
29.6 Qualora il Presidente non provveda a convocare il Consiglio entro 15 giorni dalla richiesta, la convocazione può essere effettuata direttamente dai Consiglieri richiedenti di cui al comma precedente.
29.7 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.
29.8 In caso di parità prevale il voto del Presidente.
29.9 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno o più consiglieri, subentra al loro posto il primo dei non eletti nell'Assemblea.
29.10 in caso contrario si procede alla relativa elezione alla prima assemblea utile.
29.11 In caso di decadenza, dimissioni o impedimento definitivo di consiglieri che rappresentino la metà del Consiglio, l'intero Consiglio decade e il Presidente e il Segretario Tesoriere restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva da tenersi entro 30 giorni dalla avvenuta decadenza.
29.12 In caso di inerzia la Sezione provinciale ed interprovinciale provvede ai sensi del successivo art. 35

Art. 30

Compiti del Consiglio Direttivo

30.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione e gestione della Sezione.
30.2 Esso provvede in conformità agli indirizzi approvati dall'Assemblea alla conduzione della Sezione e alla realizzazione dei fini sociali.
30.3 E' competente su qualsiasi materia che il presente Statuto non riservi ad altro organo.

Art. 31

Giunta Esecutiva

31.1 La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti, dal Segretario Tesoriere e da altri membri del Consiglio eletti nel proprio ambito.
31.2 La Giunta Esecutiva delibera in merito a tutte le materie che ad essa siano delegate dal Consiglio Direttivo.

Art. 32

Segretario Tesoriere

32.1 Il Segretario Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 29 comma 3.
32.2 Il Segretario Tesoriere cura e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo e finanziario, firma congiuntamente al Presidente gli impegni di spesa, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da deliberarsi dal Consiglio Direttivo ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea ed è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Art. 33

Collegio dei Probiviri delle Sezioni comunali

33.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i soci ed elegge nel suo seno il Presidente. Esso giudica, entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati di qualunque controversia relativa alla attività sportiva o associativa insorta fra i soci nonché fra quelle insorte fra i soci di Sezione.
33.2 Il Collegio esercita altresì funzioni di giudice disciplinare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di mancanze e violazioni degli obblighi di correttezza, lealtà e probità sportiva e associativa, di violazioni delle norme federali e del presente Statuto nonché di violazioni alle leggi e regolamenti relativi alla caccia nonché per comportamenti scorretti od ostativi all'espletamento dell'attività degli agenti volontari di vigilanza ecologico-venatoria della F.I.d.C.
33.3 Il Collegio giudica senza formalità ma previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine di almeno 15 giorni per le giustificazioni e con facoltà per il socio nei cui confronti si procede di essere sentito personalmente e di farsi assistere da persona di sua fiducia.
33.4 Il Collegio, ove ritenga fondato l'addebito, può applicare le seguenti sanzioni:
a) censura;
b) deplorazione;
c) sospensione dall'attività della Sezione per un periodo di tempo non superiore a 1 anno quando la mancanza addebitata al socio sia di rilevante gravità o vi sia recidiva nelle sanzioni di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) esclusione dalla Sezione quando sia accertato che il socio abbia posto in essere comportamenti incompatibili con la partecipazione alla Sezione od in violazione del vincolo di giu-

stizia o qualora sia già ripetutamente incorso nella sanzione della sospensione.
33.5 La Sezione comunale deve comunicare alla Sezione provinciale ed interprovinciale i provvedimenti di cui alle precedenti lettere c) e d).
33.6 Avverso i provvedimenti del Collegio che devono essere comunicati con lettera raccomandata all'interessato, è ammesso il ricorso al collegio dei Probiviri della Sezione provinciale ed interprovinciale con reclamo motivato da proporsi entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
33.7 I provvedimenti del Collegio devono altresì essere affissi nella sede sociale.
33.8 Il Collegio giudica con la presenza di tutti i suoi componenti e i suoi provvedimenti sono immediatamente esecutivi.

Art. 34

Il Collegio dei Revisori delle Sezioni Comunali

34.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e un supplente eletti dall'Assemblea.
34.2 Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
34.3 Il Collegio dei Revisori controlla la gestione finanziaria e contabile della Sezione, la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali. Formula inoltre la relazione sui progetti di bilancio preventivo e conto consuntivo.
34.4 Il Presidente del Collegio è invitato a presenziare anche tramite altro revisore delegato alle riunioni del Consiglio Direttivo.
34.5 Il revisore supplente partecipa alle riunioni del Collegio ogni qualvolta i sindaci effettivi siano assenti. I revisori decadono in caso di decadenza o dimissioni del Consiglio e non possono essere revocati se non per giusta causa.

Art. 35

Commissari Straordinari

35.1 In caso di irregolarità gravi nella gestione della Sezione o di manifesto mancato funzionamento, su istanza di singoli soci o di singoli componenti il Consiglio Direttivo, la Sezione Provinciale ed Interprovinciale può esperite le opportune indagini, nominare un Commissario Straordinario. Qualora la Sezione Provinciale ed Interprovinciale non provveda, il Consiglio Regionale potrà procedere in sostituzione.
35.2 La nomina del Commissario è immediatamente esecutiva.
35.3 Il Commissario straordinario provvede alla gestione ordinaria, pone in essere tutti gli atti necessari per la rimozione delle eventuali irregolarità e convoca l'Assemblea della Sezione per l’elezione dei nuovi organi entro tre mesi dalla nomina.
35.4 Contro il provvedimento di nomina del Commissario è ammesso ricorso al Consiglio Regionale nel termine di giorni 10 dalla comunicazione.
35.5 Il Commissario straordinario non ha diritto di voto.

Art. 36

Scritture contabili

36.1 La Sezione comunale conserva e cura i seguenti libri:
a) l'elenco dei soci;
b) raccolta delle delibere del Consiglio direttivo e relativi verbali;
c)raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori (ove esistente);
d) libri e scritture contabili previste dalla vigente legislazione.

Art. 37

Patrimonio ed entrate

37.1 Il patrimonio della Sezione è costituito:
a) dal fondo costituito dalle quote di adesione degli associati e da ogni loro eventuale contributo nonché da ogni altra entrata che pervenga alla Sezione per il raggiungimento dei fini sociali;
b) dai beni mobili e immobili di proprietà della Sezione secondo le risultanze del libro degli inventari.
37.2 L'eventuale gestione di attività commerciali, anche di carattere ricreativo continuativo, deve essere oggetto di scritture e bilanci separati dalla gestione della Sezione. Ove tale attività sia affidata a terzi gli eventuali utili e oneri della gestione fanno capo esclusivamente ai terzi affidatari della gestione e non incidono sul fondo comune della Sezione né possono ad alcun titolo comportare obbligazioni o responsabilità di quest'ultima.
37.3 In caso di scioglimento della Sezione, il relativo patrimonio viene devoluto alla Sezione Provinciale ed interprovinciale per essere destinato ai fini istituzionali della Federazione, prioritariamente nell'ambito locale.
37.4 Quando presso una Sezione o una sottosezione ti costituisce un circolo la relativa gestione deve essere tenuta, in ogni caso, separata da quella della Sezione o sottosezione alla quale è aggregato.
37.5 La sezione comunale deve inviare il bilancio preventivo consuntivo alla sezione provinciale o interprovinciale.

Art. 38

Sottosezioni comunali

38.1 L'Assemblea Comunale può autorizzare, su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta dei soci interessati, la costituzione di sottosezioni per la migliore realizzazione dei fini statutari in funzione di particolari esigenze o condizioni locali sotto la vigilanza della Sezione Comunale.
38.2 La sottosezione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre membri eletti fra i soci della sottosezione medesima.
38.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito mediante votazione segreta il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario della sottosezione.
38.4 Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori del-

ta Sezione esplicano le funzioni di loro competenza anche nei confronti della sottosezione sotto la vigilanza della Sezione Comunale.
38.5 I soci della sottosezione partecipano con diritto di voto alla assemblea della Sezione Comunale.
38.6 La sottosezione ha autonomia organizzativa, contabile e di gestione.
38.7 La Sezione può determinare annualmente la quota aggiuntiva per ciascun iscritto da destinare al funzionamento amministrativo della sottosezione.
38.8 Si applicano alle sottosezioni in quanto compatibili tutte le norme dettate per il funzionamento della Sezione Comunale.

Art 39

Teleconferenza

Le Assemblee e i Consigli degli organi anche territoriali di Federcaccia Marche possono essere svolte con l'utilizzo della teleconferenza tramite apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LE ASSOCIAZIONI REGIONALI FEDERCACCIA MARCHE

Art.1

Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è composta dai presidenti delle sezioni provinciali ed interprovinciali in rappresentanza dei primi 500 iscritti e da un delegato per ogni ulteriore quota di 500 iscritti o frazione non inferiore a 250. Il Presidente Provinciale ed Interprovinciale somma alla propria delega i resti inferiori a 250. In ogni caso si procede all'arrotondamento a cento.

I presidenti Provinciali ed Interprovinciali possono farsi rappresentare con delega scritta dai Vicepresidente.

La convocazione dell'Assemblea regionale ha luogo mediante avviso raccomandato A/R o fax o posta prioritaria, pec o mail da inviarsi alle sezioni provinciali ed interprovinciali almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea medesima.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'indicazione specifica degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Regionale, all'atto della convocazione, nomina la Commissione elettorale.

La Commissione elettorale si costituisce, secondo le esigenze, prima della convocazione dell'Assemblea.

I componenti la Commissione elettorale non hanno diritto di voto.

La verifica dei poteri all'Assemblea è effettuata dalla Commissione elettorale.

Le candidature devono essere presentate almeno 10 giorni prima della data fissata in prima convocazione e devono essere pubblicizzate all'albo dell'Associazione almeno 5 giorni prima e sottoscritte da presidenti provinciali ed interprovinciali che rappresentino almeno il 20% dei soci.

Non è ammessa la candidatura in più di una lista.

Ogni eventuale reclamo avverso le decisioni della Commissione elettorale deve essere proposto entro tre giorni precedenti la data dell'Assemblea al Collegio regionale dei Probiviri che decide in tempo utile.

La Commissione elettorale decide sulla ammissibilità delle candidature prima della pubblicizzazione delle stesse tenuto conto dei requisiti previsti dallo statuto e dal presente regolamento.

Qualora si tratti di decisione della Commissione in ordine a questioni sorte in Assemblea in sede di verifica poteri o di procedure elettorali, il reclamo deve essere preannunciato *con* atto scritto e motivato prima della chiusura dell'Assemblea.

Art. 2

Elezione del Presidente

2.1 La candidatura a Presidente deve essere presentata secondo

le modalità di cui al precedente art. 1 e sottoscritta da presidenti provinciali ed interprovinciali che rappresentino il 20% dei soci.
2.2 Risulta eletto il candidato che raccoglie il maggior numero di suffragi.

Art. 3

Elezione dei Vicepresidenti

3.1 Le candidature a Vicepresidente devono essere presentate le liste sottoscritte da presidenti provinciali ed interprovinciali che rappresentino il 20% dei soci.
3.2 Risultano eletti i candidati dalla lista che riporta il maggior numero di voti.

Art. 4

Il Consiglio regionale

4.1 Il Consiglio regionale è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai Presidenti Provinciali ed Interprovinciali e da un numero di consiglieri eletti dall'Assemblea regionale.
4.2 L'avviso di convocazione del Consiglio, da comunicarsi con 8 giorni di anticipo, deve contenere il luogo, la data e l'ora, nonché l'indicazione specifica degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato a mezzo telefono, fax, o mail 3 giorni prima dal presidente.
4.3 La prima seduta del Consiglio Regionale successiva alla sua elezione deve essere convocata dal Presidente entro i 20 giorni successivi alla elezione medesima.
4.4 Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.
4.5 Le votazioni hanno luogo per appello nominale o per alzata di mano salvo i casi previsti per le votazioni a scrutinio segreto.
4.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice tra i presidenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 5

Elezione del Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali ed Interprovinciali

L'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali ed Interprovinciali in numero stabilito dal Consiglio Direttivo che ha deliberato la convocazione dell'Assemblea elettorale, avviene su liste separate contenenti un numero di candidati non superiore al numero dei componenti del Direttivo stabilito.
Ogni elettore ha diritto ad esprimere un numero di preferenze - anche su più liste - pari al numero massimo dei componenti del Direttivo. Il voto di lista annulla ogni preferenza.
L'elettore può depennare uno o più nominativi della lista fino ad un massimo di 1/5 dei componenti della lista stessa, aggiungendo altri nominativi fino a raggiungere il numero della lista stabilito. Nel caso in cui il numero dei votanti supera

il numero massimo dei componenti la lista, la scheda viene considerata nulla.
E' nulla comunque la scheda che presenta un numero di cancellazioni di candidati superiore ad 1/5. Risultano eletti i candidati che ottengono un maggior numero di voti. Ogni lista dovrà essere sottoscritta da un numero di Presidenti di Sezioni comunali che rappresentino almeno il 20% degli iscritti della Sezione Provinciale ed Interprovinciale.
I non eleggibili non possono sottoscrivere liste di candidati. Coloro che hanno sottoscritto una lista non possono sottoscriverne altre. Le liste per le elezioni dei Consigli Provinciali, Interprovinciali e Comunali debbono essere presentate presso le rispettive sedi almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per le assemblee.
Le convocazioni delle assemblee dei Consigli Provinciali, Interprovinciali e Comunali possono essere effettuate con le stesse procedure dell'art. 1.2 del presente regolamento.

Art. 6

Disposizioni finali

Per tutto quanto non è espressamente previsto dallo Statuto, si applicano - se compatibili - le disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione Italiana della Caccia.

Approvato dal Consiglio Regionale il 20/03/2001.

F.to Paolo Antognoni
F.to Dario Colangeli Notaio